

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3335

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e dal Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4890)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 giugno 1998*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti
agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali
relative agli anni 1997 e 1998

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1998, N. 151

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 8 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 5 miliardi».

Decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla copertura finanziaria, per gli anni 1997 e 1998, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998 si applicano gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Per le agevolazioni di cui al comma 1 è autorizzato il rimborso alle Poste italiane spa della somma di lire 8 miliardi. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane spa della somma di lire 5 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1998, si provvede mediante corri-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per
le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998**

Articolo 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 8 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 5 miliardi.

2. Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

spondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero della difesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - MACCANICO -
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Identico.

